

TI_GERICHTE 36.2002.4 vom 7. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.4

FR: TI_GERICHTE 36.2002.4 du 7 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 36.2002.4 del 7 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

E. 2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

E. 2.6

Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato, come indicato in precedenza, l'art 2 OAMal che prevede, a domanda, l'esenzione dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (in questo senso TFA 29 giugno 2000 in re W.). Le condizioni cumulative per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti: - assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera; - protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal; - doppio onere finanziario. Con tale disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo del pagamento dei premi, ciò a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal. A questo proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999), il TFA ha osservato quanto segue: " ... une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR, 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b). Il TFA ha ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio dell'assicurazione " ... non è fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all'obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali" (STFA cit. pag. 5) Giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all'estero è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA 29 giugno 2000 cit., Eugster, op. cit., no.

15 in fine e nota 37 a pag. 9). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel caso di persone anziane al beneficio di un'assicurazione facoltativa estera il TFA ha evidenziato (in STFA 29 giugno 2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa rispettivamente trasformata temporaneamente in un'assicurazione complementare a quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d) In merito alla possibilità di far compenetrare un'assicurazione estera obbligatoria ed una facoltativa sempre straniera il TFA ha osservato come: " cc) La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una è obbligatoria. Anche questa censura dev'essere disattesa. Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, del 25 novembre 1996)." A proposito del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servizi resi all'ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia assicurativa medesima, non ha considerato adempite le condizioni dell'art. 2 cpv. 2 OAMal. Per quanto attiene invece all'equivalenza della copertura assicurativa va rammentato quanto indicato da Eugster (op. cit., nota 35 pag. 9): " Gleichwertig ist eine ausländische Versicherung, wenn sie die Kosten ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlung sowie des Aufenthalts auf der allgemeinen Abteilung eines öffentlichen Spitals in der Schweiz oder in einer schweizerischen teilstationären Einrichtung im wesentlichen voll deckt." 2.7. Nel caso concreto non occorre particolare esame circa l'equivalenza delle prestazioni od il doppio onere causato dall'obbligatorietà dell'assicurazione secondo la LAMal con quella cui il ricorrente è assicurato presso la _____. Difetta manifestamente la condizione dell'obbligatorietà della copertura assicurativa offerta al ricorrente, da ricondurre ai servizi da questi resi alla _____ durante la collaborazione. _____, per il tramite del proprio patrocinatore, è stato invitato dal giudice delegato a volere produrre elementi comprovanti l'obbligatorietà della copertura estera come esatto dalla norma legale. Con scritto del 18 marzo 2002 il ricorrente ha prodotto attestazione manifestamente insufficiente da cui si desume esclusivamente l'esistenza di una copertura "privée" ossia privata. Il termine "obligatoire" utilizzato nello scritto non appare chiaramente riferito all'esistenza di un obbligo derivante dal pubblico straniero dovendosi intendere con tale termine i rapporti contratti in virtù del diritto delle obbligazioni (non va infatti dimenticato che la copertura assicurativa è privata come attesta il dott. _____). _____ è stato invitato a volere produrre le norme del diritto straniero che imponessero la copertura assicurativa anche per gli ex funzionari residenti fuori da paesi del _____. L'invito è rimasto inascoltato e l'attestazione prodotta non comprova l'esistenza di un obbligo giuridico cogente per il ricorrente e la di lui moglie, di essere coperti contro il rischio di malattia. Mal si vede poi tale imposizione, tra l'altro lasciata gestire a società privata con copertura privata eseguita tramite intermediari, per un cittadino elvetico e comunque domiciliato al di fuori di paesi del _____, ed imposta unicamente in virtù di pregressi rapporti di natura professionale. 2.8. Nel caso concreto

quindi _____, e la moglie _____, non possono beneficiare, a fronte di specifica domanda, dell'esonero dall'obbligatorietà dell'affiliazione ad una Cassa Malati riconosciuta in Svizzera in virtù dell'esistenza di copertura assicurativa imposta dal diritto estero. Se ne deve concludere che il ricorrente aveva un obbligo di assicurarsi a partire dalla costituzione del domicilio in Svizzera. 2.9. Nella decisione impugnata l'UAM ha ritenuto l'inizio teorico dell'assicurazione a partire dal 1 luglio 1999 e tale circostanza non è contestata dal ricorrente. Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente e senza riconoscimento di ripetibili.

E. 3

Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato; b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera". L'art. 1 OAMal precisa in proposito che " 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge." Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). L'art. 5 LAMal prevede poi che " 1 Se l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate nell'articolo 3 capoverso 3." Per l'art. 7 OAMal infine " 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all'estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'adesione all'assicurazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio." 2.2. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Nel caso di specie il dott. _____ risulta, all'inizio dell'obbligo assicurativo ritenuto dall'UAM (ossia al 1 luglio 1999), residente in Ticino con domicilio a _____. Egli, unitamente alla moglie _____, soggiaceva quindi di principio all'obbligo assicurativo. La circostanza non è d'altra parte contestata dal ricorrente che ritiene comunque di adempiere i presupposti legali per una esenzione. 2.3. Ritenuta formalmente l'esistenza di un domicilio in Svizzera ed in particolare in Ticino da parte del ricorrente va ora esaminato se egli era astretto all'obbligo di assicurazione. Va quindi esaminato se la situazione giuridica di _____ rientrava nel novero delle eccezioni legali all'obbligo di assicurarsi imposto dalla LAMal. L'art. 3 cpv. 2 e 3 della legge da infatti facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri (art. 6 OAMal), rispettivamente per le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 2

OAMal). In altri termini il ricorrente, con il gravame in discussione, pone sostanzialmente due quesiti specifici da analizzare in questa sede. Da un lato egli sostiene di potere beneficiare di un esonero dall'obbligo di assicurazione poiché dati gli estremi di cui all'art. 6 cpv. 3 OAMal, ciò per il fatto di essere pensionato di un'organizzazione internazionale. In secondo luogo egli ritiene implicitamente di potere essere posto al beneficio dell'esonero di cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal alla luce della copertura esistente presso la _____ di cui è cenno nelle considerazioni di fatto. 2.4. Va anzitutto analizzata l'ipotesi di cui all'art. 6 OAMal. Questa norma prevede, al suo capoverso 1, una liberazione automatica dall'obbligo assicurativo per i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano, ciò contrariamente a quanto avviene invece per l'ipotesi di cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal e quella dell'art. 6 cpv. 3 OAMal che impongono specifica richiesta di esonero dall'obbligo di affiliazione all'autorità cantonale amministrativa competente (in questo senso Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrecht in Schw. Bundesverwaltungsrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra e Monaco, 1998, pag. 9 e 10 ai punti 15-17). L'ordinanza prevede sostanzialmente che gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione. La ratio della regola vuole comunque che si tratti di presenza dei funzionari in territorio elvetico, ciò per il chiaro riferimento ai "membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera" contenuto nella norma. Queste persone beneficiano infatti dell'esenzione. In effetti unicamente la presenza in Svizzera delle organizzazioni diplomatiche ed internazionali (in senso lato) permettere di non avere obbligatoria applicazione della LAMal per la quale vige il principio di solidarietà tra gli assicurati, siano essi svizzeri domiciliati o stranieri al beneficio di permesso di dimora come evidenziato alle considerazioni che precedono (si veda in particolare il Messaggio del Consiglio Federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 alle pagine 96 e 97 punto 2.1). A maggior ragione la norma vuole esenzione per i familiari che accompagnano il funzionario o impiegato dell'organizzazione internazionale rispettivamente per il collaboratore di missioni diplomatiche, missioni permanenti e sedi consolari, all'interno del nostro paese, e solo per il caso di compresenza in Svizzera del familiare. D'avviso di questo TCA la norma non può trovare applicazione per il caso di membro della famiglia – residente in Svizzera – dell'impiegato dell'organizzazione internazionale che invece risiede e vive all'estero mancando palesemente la condizione dell'accompagnamento voluta dalla norma. Nemmeno può essere data la possibilità di esenzione dall'obbligo per il dipendente dell'organizzazione internazionale all'estero. Nel caso concreto _____ si rifà all'art. 6 cpv. 3 OAMal secondo cui: " Gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione." Non vi è dubbio, d'avviso di questo TCA, che la norma vuole permettere una continuità nell'esenzione per il funzionario dell'organizzazione internazionale situata in Svizzera (art. 6 cpv. 1 OAMal) quando questi cessa di essere attivo e si tratti in territorio elvetico. Il capoverso 1 della norma regola il principio generale secondo cui, come detto, i funzionari delle rappresentanze diplomatiche, consolari e delle ambasciate in Svizzera rispettivamente delle organizzazioni internazionali in Svizzera – e la precisazione territoriale pur non essendo esplicitata dalla norma è doverosa non potendo una norma del diritto elvetico

regolare i rapporti di diritto relativi a personale di organizzazioni internazionali con la loro sede all'estero - sono esentati dall'obbligo fissato dalla LAMal di essere coperti per l'assicurazione di base. La LAMal - che, come visto, obbliga ogni cittadino domiciliato in Svizzera ad essere assicurato - esclude specificatamente (e senza che ciò debba fare oggetto di domanda specifica) i funzionari delle organizzazioni internazionali da tale obbligo purché dette organizzazioni abbiano la loro sede in Svizzera, ciò in ragione dello statuto particolare del diplomatico rispettivamente del membro dell'organizzazione internazionale. Il capoverso 2 della norma recita che: " Il personale domestico dei membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure il personale domestico degli impiegati di organizzazioni internazionali è soggetto all'assicurazione obbligatoria se non è assicurato nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo." L'esenzione viene quindi estesa anche al personale domestico dei funzionari delle organizzazioni internazionali. La volontà del legislatore è di proteggere l'unità della famiglia, in una accezione vasta, in ragione - come detto - dello statuto particolare del diplomatico rispettivamente del membro dell'organizzazione internazionale. La regola posta dal capoverso 2 dell'art. 6 non pone il principio dell'esenzione automatica ma pone il principio dell'esclusione dalla cerchia degli assicurati a richiesta della parte interessata, ciò al fine di considerare le situazioni giuridiche particolari del personale svizzero, domiciliato in Svizzera, e non strettamente collegato al funzionario internazionale rispettivamente alla rappresentanza straniera in Svizzera. 2.5. Come detto quindi il capoverso 3 dell'art. 6 OAMal prevede per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera la possibilità di domandare l'esonero dalla cerchia degli assicurati obbligatori. Il ricorrente non adempie manifestamente detta condizione. Egli infatti è stato attivo a _____ in seno al _____ terminando la sua collaborazione con il pensionamento del 1997. L'art. 6 OAMal non torna applicabile siccome _____ è rientrato in Svizzera quale ex funzionario di una organizzazione internazionale all'estero.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.